



**REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA TELEMATICA.
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 14 DEL 11 MARZO 2020**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni, organi incontro o conferenza nell'ambito delle attività di competenza dell'Unione dei Comuni
2. Ai sensi dell'art. 26 comma 2 dello Statuto dell'Unione i lavori della Giunta dell'Unione possono svolgersi, sia totalmente che per la partecipazione di uno o più componenti, in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza o della sola audioconferenza secondo quanto previsto dal presente regolamento..
3. Lo svolgimento in forma totalmente telematica deve essere anticipato ai partecipanti.
4. Non è consentita la partecipazione telematica laddove il Presidente, nella convocazione, ritenga di non fornire tale possibilità per i singoli componenti dell'organo.
5. La richiesta di partecipazione in via telematica deve essere concordata con il Presidente o il Segretario al fine di predisporre le necessarie misure tecniche e organizzative.

Art. 2 - Definizione

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organismi elencati all'articolo all'Art. 1, per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
3. Le forme di partecipazione telematica devono garantire :
 - a) chiara e inequivoca identificazione dell'identità dei partecipanti;
 - b) interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni;
 - c) espressione del voto che consenta di identificare da parte del Presidente, se previsto nell'organo e del Segretario in modo inequivoco l'espressione della volontà in modo libero e informato.
- a) visione degli atti della riunione;
- c) scambio di documenti;
4. Sono considerate tecnologie idonee per le riunioni la teleconferenza o la videoconferenza. E' comunque consentita la trasmissione via posta elettronica o chat della documentazione relativa all'attività degli organi di cui all'art.1, compresi i verbali delle riunioni, pareri e certificazioni, da sottoscrivere con firma digitale o altra idonea modalità.

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza.

Art. 5 – Convocazione

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali in modalità telematica deve essere inviata, a tutti i componenti dell'organo mediante posta elettronica.



UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA

Abbadia San Salvatore - Castiglione d'Orcia - Piancastagnaio - Radicofani - San Quirico d'Orcia

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (teleconferenza e videoconferenza per le riunioni; posta elettronica certificata, posta elettronica, chat, di cui il componente l'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto, per lo scambio di documenti).

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.

Art. 7 - Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;

b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze;

c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;

d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;

f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;

g) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;

h) la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione.

2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.

3. Il verbale della riunione telematica potrà essere approvato nella seduta successiva.

4. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente, se previsto nella composizione e dal Segretario Verbalizzante, è trasmesso, agli organi e agli uffici interessati.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni.